



# Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 22/19 del 02/05/2019

Oggetto: DIRETTIVE E CRITERI GENERALI PER LA CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA PER IL COMPARTO E PER LA DIRIGENZA AZIENDALE -  
AREA DELLE FUNZIONI LOCALI - ANNO 2019.

Servizio proponente: 2 DIRETTORE GENERALE

Presidente: Marco Moretti

Segretario: Francesco Piarulli

Presenti: Giovanni Maria Avena, Guido Badalamenti, Simone Consani,  
Francesco Di Bartolo, Sara Garofalo, Vincenzo Zampi

Assenti: Anna Maria Beligni, Claudio Cozzi Fucile

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto l'art. 8 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale di categoria delle "Funzioni Locali", nella parte in cui sono individuate le modalità di negoziazione e stipula del contratto collettivo decentrato integrativo, *"che ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 <del medesimo CCNL>. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo <...> possono essere negoziati con cadenza annuale"*;
- Visto l'art. 5 del CCNL 23 dicembre 1999 Area della Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, posto a fondamento del sistema delle relazioni sindacali per la dirigenza, come confermato ex art. 3 CCNL 22 febbraio 2006 e modificato dagli artt. da 4 a 9 del medesimo CCNL per l'area della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, che disciplina le modalità di negoziazione e stipula del contratto decentrato integrativo dell'area della dirigenza;
- Visto altresì l'art. 4 comma 4 del CCNL 23 dicembre 1999 Area della Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, rubricato *"Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente"*, secondo cui: *"Negli enti con meno di cinque dirigenti, le materie indicate <oggetto di contrattazione decentrata > sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 6 sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale"*;
- Preso e dato atto che l'Azienda rientra nel nòvero degli enti con meno di 5 dirigenti e non ha attivato procedure di contrattazione collettiva decentrata integrativa, di talché la contrattazione decentrata per l'area della dirigenza aziendale si forma attraverso la procedura concertativa;
- Premesso che, a norma dell'art. 40 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e in ossequio alle procedure negoziali disciplinate e visto, in particolare il comma 3-bis, secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando*

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

*l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";*

- Richiamato l'art. 40-bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- Preso e dato atto che le disponibilità economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Azienda, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti o che si intendono attivare nel corso dell'anno, e che in tale prospettiva spetta all'organo di vertice dell'Azienda definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione del salario accessorio/retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categorie e per l'area della dirigenza aziendale;
- Dato atto che, limitatamente al personale del comparto, l'obbligo di contrattazione annuale delle risorse non è più vincolante ed è reso facoltativo atteso che, come riportato più sopra, l'art. 8 del CCNL 21 maggio 2018 definisce triennale in contratto decentrato che peraltro interviene su tutti gli istituti rimessi a tale livello negoziale, sia a carattere giuridico che a carattere economico;
- Visto inoltre l'art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del CCNL 21 maggio 2018 per il comparto delle Funzioni Locali che, nel dettare regole nuove in tema di composizione del Fondo ed in particolare nel *crystalizzare* nel tempo le cd. "risorse stabili" nell'unico importo consolidato, ha pure precisato, al comma 3, che "il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili, di anno in anno" dalle voci dettagliatamente elencate nell'articolato;
- Considerato che analoghe disposizioni per la composizione del Fondo sono previste - *mutatis mutandis* - dai CCNL dell'Area della Dirigenza, tempo per tempo vigenti, preso e dato atto che, allo stato, l'ultimo CCNL economico/normativo risulta essere il CCNL sottoscritto il 22 febbraio 2010 (riferito al quadriennio normativo 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007), e l'ultimo CCNL economico risulta essere quello sottoscritto il 3 agosto 2010 per il biennio economico 2008/2009;
- Visto, pertanto, l'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999 per dell'Area della Dirigenza Regioni - Autonomie Locali, rubricato "Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato";
- Visto il provvedimento del Direttore n. 197/19 del 30/04/2019 con il quale è approvato in via provvisoria il "Fondo Risorse Decentrate" anno 2019 per il personale di categoria, ex art. 67 CCNL 21 maggio 2018 per le Funzioni Locali;
- Visto il provvedimento del Direttore n. 198/19 del 30/04/2019 con il quale è approvato in via provvisoria il "Fondo per il Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato" anno 2019 per il personale della dirigenza, ex art. 23 CCNL 23 dicembre 1999 Area II;

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Visto l'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*"), rubricato "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", secondo cui il Documento di economia e finanza regionale deve contenere tra le linee programmatiche dell'azione di governo regionale, anche gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate;
- Dato atto che il Consiglio Regionale della Toscana, con propria deliberazione n. 109 del 18 dicembre 2018 recante "*Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2019*" ha formulato i seguenti indirizzi per gli enti dipendenti:

Gli Enti dipendenti di cui all'art.50 dello Statuto, concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati nel presente documento, attraverso:

- a) un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
- b) un "raggiungimento del pareggio di bilancio";
- c) "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

Obiettivo a) "contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale". In particolare il raggiungimento di tale obiettivo sarà perseguito attraverso le seguenti misure:

- tendenziale mantenimento del contributo di funzionamento agli enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2018. Inoltre si prevede per il triennio 2019-2021 il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. In particolare a tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale;

< omissis >

Nel caso di cui ai punti 1., 2., e 3 se l'ente supera il tetto di spesa relativo agli obiettivi prefissati, il risparmio che non è stato conseguito dovrà essere assicurato attraverso la riduzione dei costi totali di produzione di cui alla lettera B del conto economico dell'articolo 2425 del codice civile. Il risparmio dovrà essere determinato confrontando il costo totale di produzione dell'esercizio in corso con quello dell'esercizio n-1, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle voci di cui ai punti 1., 2. e 3. Inoltre al fine di eliminare l'incidenza di costi di natura eccezionali di cui all'art. 2427, comma 1 n. 13 cod. civ., anche questi devono essere sottratti dal computo del calcolo dei costi totali di produzione.

< omissis >

Obiettivo c) "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi". Nell'ipotesi in cui nel piano delle attività si prevede una significativa riduzione del livello delle prestazioni o servizi, l'amministratore dell'Ente nella sua Relazione e in occasione dell'adozione del Bilancio preventivo ne dovrà illustrare gli impatti economici.

- Richiamato l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di*

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

*riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” – secondo cui “<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>”;

- Preso e dato atto che detto limite – tanto per il fondo afferente alla dirigenza quanto per il fondo del personale di categoria – deve essere verificato sul saldo complessivo, tanto che è possibile che gli aggregati di anno in anno possano modificarsi, secondo la recente interpretazione formulata dalla Corte dei Conti – sez. regionale della Puglia – con deliberazione n. 27/2019/PAR, in linea con quanto già affermato con la deliberazione n. 100/2017/PAR dai magistrati contabili dell’Emilia-Romagna;
- Ricordato che per effetto dell’art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, a suo tempo operata per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82/18 del 21 dicembre 2018, ad oggetto “Atti di programmazione per il triennio 2019/2021: piano di attività, bilancio previsionale economico, piano degli investimenti 2019/2021, programma di attività contrattuale 2019 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi e budget 2019: approvazione”;
- Vista la propria deliberazione adottata nella seduta odierna, ad oggetto “Ciclo di gestione e sistema di misurazione e valutazione della Qualità della Prestazione - Approvazione Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa - anno 2019”;
- Vista la propria deliberazione n. 12/19 del 29 marzo 2019 recante l’ “Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2019/2021, definizione della dotazione organica dell’Azienda e quantificazione delle capacità assunzionali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/01, ed in aderenza alle «Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte delle P.A.». Approvazione degli ulteriori atti di pianificazione e di controllo in materia di spesa del personale”;
- Vista la propria deliberazione n. 29/18 del 29 maggio 2018 recante le “Direttive e criteri generali per la costituzione del Fondo per il Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’Area della Dirigenza aziendale anno 2018 e per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto, anno 2018”;
- Ricordato che con propria deliberazione n. 62/18 del 24 settembre 2018 è stata conferita l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’Accordo di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate di cui all’art. 68 del CCNL 21 maggio 2018 delle Funzioni Locali – personale di categoria -, a valere come “accordo-ponte” per l’anno 2018, coerentemente con le direttive di contrattazione definite con la citata deliberazione n. 29/18;
- Dato atto, per contro, che non risulta essere stato approvato nessun accordo in concertazione per la dirigenza aziendale per l’anno 2018, e audito il Direttore in ordine

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

alle cause che hanno determinato tale circostanza, nonché preso atto della dichiarazione in ordine alla prossima sottoscrizione dell'accordo stesso in relazione all'anno 2018;

- Dato atto che, con riferimento al personale del Comparto, l'accordo di ripartizione delle risorse per l'anno 2018 è stato sottoposto al controllo della compatibilità dei costi, con referto positivo (giusto verbale n. 40/2018 dell'11 settembre 2018 del Collegio dei Revisori) ed è stato trasmesso - con gli allegati di rito - all'Agenzia per la Rappresentanze Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ed è acquisito al n. ID 5081397 dell'Agenzia;
- Visti altresì i seguenti provvedimenti del Direttore:
  - n. 127/18 del 23 marzo 2018 *"Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2016: costituzione definitiva"*;
  - n. 211/18 del 24 maggio 2018 *"Fondo per il finanziamento del salario accessorio del personale dipendente del comparto anno 2017: costituzione definitiva"*;
  - n. 212/18 del 24 maggio 2018 *"Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2017: costituzione definitiva"*;
  - n. 216/18 del 28 maggio 2018 *"Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della Dirigenza anno 2018 - prima costituzione provvisoria"*;
  - n. 218/18 del 28 maggio 2018 *"Fondo per il finanziamento del salario accessorio del personale dipendente del comparto anno 2018 - Prima costituzione provvisoria"*;
  - n. 327/18 del 17 luglio 2018 *"Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018. Costituzione provvisoria 2018"*;
- Atteso che con provvedimento del Direttore n. 329/18 del 17 luglio 2018 - di autorizzazione alla liquidazione della retribuzione di risultato al personale del comparto - si dà atto dell'utilizzo delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL 1° aprile 1999, e si evidenziano le economie da acquisire al bilancio dell'ente, per un importo pari a € 59.466,87=;
- Preso e dato atto che nel corso del 2018 è stato dato avvio al procedimento di selezione per l'assegnazione di progressioni orizzontali nel sistema di classificazione del personale dipendente, secondo quanto statuito con provvedimento del Direttore n. 539/18 del 26 novembre 2018 recante l'*"Approvazione del Disciplinare delle progressioni economiche all'interno della categoria in esecuzione del Protocollo d'Intesa su progressioni economiche orizzontali 2018. Approvazione dello schema di «Avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.06.2018» e dichiarazione di avvio del procedimento"*;
- Visto il provvedimento del Direttore n. 575/18 dell'11 dicembre 2018 ad oggetto *"Selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.06.2018: proclamazione vincitori della procedura di selezione"*;
- Sottolineato che, in relazione alla tornata negoziale derivante dal rinnovo contrattuale dell'anno 2018 per il personale di categoria, le rappresentanze sindacali non hanno presentato le piattaforme di negoziazione di cui all'art. 8 comma 3 del CCNL 21 maggio 2018, sì che non è stato avviato il tavolo negoziale, difettando la presentazione delle piattaforme, tenuto conto di quanto sancito all'art. 8 comma 3 del citato CCNL 21 maggio 2018, secondo cui *"L'ente convoca la delegazione sindacale <...> per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine <...>, la propria delegazione"*;

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Dato atto che l’Azienda ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 8 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018, costituendo la delegazione trattante di parte pubblica come risulta dalla propria deliberazione n. 34/18 del 28 giugno 2018;
- Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per conduzione delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- Dato atto, conformemente a quanto previsto dai documenti ARAN illustrativi degli adempimenti da parte dei pubblici datori di lavoro per la contrattazione decentrata, che:
  - i componenti della delegazione di parte pubblica operano nell’ambito di una discrezionalità tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politico/amministrativa;
  - spetta dunque al Consiglio di Amministrazione formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, così come deliberato dal CdA in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale;
  - le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del Piano delle Attività esplicitati nelle linee programmatiche e nel PQPO, nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;
  - la nuova contrattazione, anche decentrata, deve rispondere alle regole della riforma a suo tempo apportata dal D.lgs. n. 150/2009 *“Attuazione della legge delega nr.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- Ritenuto necessario formulare specifiche direttive di negoziazione (per il personale di categoria) / indirizzi di concertazione (per il personale della dirigenza) allo scopo di definire le linee-guida generali per le politiche del personale, in sintonia con gli atti di programmazione deliberati per il triennio 2019/2021, nei limiti di ammissibilità anche in riferimento alle norme imperative recate al capo III del D.Lgs. 150/2009, nonché alle disposizioni recate al titolo III del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – in particolare artt. 40 e 40 bis – direttive di contrattazione che vengono qui sotto sinteticamente evidenziate:
  - condurre la trattativa ed il confronto con parte sindacale solo sulle materie assegnate alla contrattazione decentrata dal CCNL e dalla normativa vigente, con l’osservanza delle procedure e dei termini ivi previsti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;
  - porre particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario; in merito al finanziamento di tutti gli istituti di salario accessorio contemplati nel Fondo, esso deve essere previsto secondo le modalità indicate nel CCNL e nel rispetto rigoroso dei criteri e delle condizioni ivi previste e delle vigenti disposizioni legislative, anche in relazione alla disciplina recata all’art. art. 22 - *Riduzione di orario* – del CCNL 1° aprile 1999 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ancora in vigore, ed in particolare al suo comma 1, che così dispone: *“Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla*

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

*data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi"*

- ritenere prevalenti ed inderogabili per la parte pubblica – ai fini della formulazione delle clausole contrattuali a livello aziendale – gli orientamenti applicativi l'ARAN fornisce in relazione ai quesiti formulati dagli enti, nell'ambito della "attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi", espressamente prevista dall'art.46, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché dei pareri resi dalla Corte dei Conti, delle circolari e delle pronunce del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle sentenze degli organi competenti;
- definire le procedure per le progressioni economiche tenendo conto del carattere selettivo dell'istituto, quindi prevedendo tale beneficio solo per una quota limitata del personale e dando mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di verificare l'opportunità di integrare il criterio di selezione stabilito all'art. 16 comma 3 del citato CCNL 21 maggio 2018 - che si concretizza nel valore della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto – con la misurazione dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché valorizzando le competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;
- definire la percentuale massima di risorse per il premio individuale nel 30% del valore medio dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, dato atto che l'art. 69 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018 stabilisce che la misura della maggiorazione per valorizzare la differenziazione del premio individuale non può comunque essere inferiore al 30% del valore medio *pro capite* dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
- definire che una quota rilevante delle somme rimanenti, del fondo risorse decentrate, dopo il finanziamento degli istituti contrattuali obbligatori siano utilizzati:
  - per compensare progetti/attività ritenuti strategici dall'Amministrazione e che saranno individuati nel PQPO;
  - per compensare la *performance* individuale valutata secondo il sistema permanente di valutazione che dovrà essere adeguato alle modifiche normative/contrattuali intervenute, nonché in relazione all'assetto organizzativo e disciplinare interno che si è compiutamente realizzato con l'adozione definitiva del Regolamento Organizzativo aziendale di cui alla deliberazione del CdA n. 10/19 del 29 marzo 2019;
- ribadire che la valutazione del personale – anche del ruolo della Dirigenza - è effettuata in linea generale a consuntivo e non sono autorizzate forme di erogazione indiscriminata e non selettiva;
- operare affinché i piani di lavoro ed i progetti abbiano ad essere ogni anno innovativi e sfidanti in modo da non permettere automatismi compensativi in qualche modo meccanici né il consolidamento delle attività incentivate nella *routine* ordinaria;

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.



- prevedere la possibilità di stanziare risorse variabili sul fondo ex art. 67 comma 5 del nuovo CCNL, ed in particolare in relazione alla sua lettera b) se ed in quanto concretamente applicabile all'Azienda;
  - acquisire informazioni presso l'Amministrazione Regionale in ordine alla facoltà di cui all'art. 67 comma 8 del CCNL 21 maggio 2018, che testualmente dispone: *"Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4"*;
  - dare mandato alla delegazione di parte pubblica di voler ottemperare con urgenza al disposto di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei Contratti pubblici" secondo cui *"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura **con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti**, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale"*;
- Osservato che le direttive di cui sopra sono efficaci anche, *mutatis mutandis*, in relazione al percorso di confronto da condurre con riferimento alla Dirigenza aziendale;
  - Dato atto che il contenuto della presente deliberazione è aderente alle esigenze finanziarie, utili a conseguire il soddisfacimento delle risorse di parte stabile del fondo salario accessorio del personale del comparto e per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, le cui fonti di alimentazione trovano copertura nel Bilancio previsionale 2019 e verranno registrate nel Bilancio d'Esercizio 2019;

A voti unanimi

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

## DELIBERA

1. Di formulare le seguenti direttive di contrattazione (per il personale di categoria) / indirizzi di concertazione (per il personale della dirigenza) allo scopo di definire le linee-guida generali per le politiche del personale, in sintonia con gli atti di programmazione deliberati per il triennio 2019/2021, nei limiti di ammissibilità anche in riferimento alle norme imperative recate al capo III del D.Lgs. 150/2009, nonché alle disposizioni recate al titolo III del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – in particolare artt. 40 e 40 bis – direttive di contrattazione che vengono qui sotto formalmente rese:

La delegazione trattante di parte pubblica (personale del comparto) e il Direttore (personale della dirigenza), sono tenuti a condurre le trattative/le procedure di concertazione per la definizione del CCDI triennale 2019/2021 (personale di categoria), nonché gli accordi annui 2019 (categoria/dirigenza), assicurando di:

- condurre la trattativa ed il confronto con parte sindacale solo sulle materie assegnate alla contrattazione decentrata dal CCNL e dalla normativa vigente, con l'osservanza delle procedure e dei termini ivi previsti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;
- porre particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario; in merito al finanziamento di tutti gli istituti di salario accessorio contemplati nel Fondo, esso deve essere previsto secondo le modalità indicate nel CCNL e nel rispetto rigoroso dei criteri e delle condizioni ivi previste e delle vigenti disposizioni legislative, anche in relazione alla disciplina recata all'art. art. 22 - *Riduzione di orario* – del CCNL 1° aprile 1999 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ancora in vigore, ed in particolare al suo comma 1, che così dispone: *"Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi"*
- ritenere prevalenti ed inderogabili per la parte pubblica – ai fini della formulazione delle clausole contrattuali a livello aziendale – gli orientamenti applicativi l'ARAN fornisce in relazione ai quesiti formulati dagli enti, nell'ambito della "attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi", espressamente prevista dall'art.46, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché dei pareri resi dalla Corte dei Conti, delle circolari e delle pronunce del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle sentenze degli organi competenti;
- definire le procedure per le progressioni economiche tenendo conto del carattere selettivo dell'istituto, quindi prevedendo tale beneficio solo per una quota limitata del personale e dando mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di verificare l'opportunità di integrare il criterio di selezione stabilito all'art. 16 comma 3 del citato CCNL 21 maggio 2018 - che si concretizza nel valore della valutazione della performance individuale del triennio che precede

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto – con la misurazione dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché valorizzando le competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;

- definire la percentuale massima di risorse per il premio individuale nel 30% del valore medio dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, dato atto che l'art. 69 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018 stabilisce che la misura della maggiorazione per valorizzare la differenziazione del premio individuale non può comunque essere inferiore al 30% del valore medio *pro capite* dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
- definire che una quota rilevante delle somme rimanenti, del fondo risorse decentrate, dopo il finanziamento degli istituti contrattuali obbligatori siano utilizzati:
  - per compensare progetti/attività ritenuti strategici dall'Amministrazione e che saranno individuati nel PQPO;
  - per compensare la *performance* individuale valutata secondo il sistema permanente di valutazione che dovrà essere adeguato alle modifiche normative/contrattuali intervenute, nonché in relazione all'assetto organizzativo e disciplinare interno che si è compiutamente realizzato con il recente varo del Regolamento Organizzativo aziendale di cui alla deliberazione del CdA n. 10/19 del 29 marzo 2019;
- ribadire che la valutazione del personale – anche del ruolo della Dirigenza - è effettuata in linea generale a consuntivo e non sono autorizzate forme di erogazione indiscriminata e non selettiva;
- operare affinché i piani di lavoro ed i progetti abbiano ad essere ogni anno innovativi e sfidanti in modo da non permettere automatismi compensativi in qualche modo meccanici né il consolidamento delle attività incentivate nella *routine* ordinaria;
- prevedere la possibilità di stanziare risorse variabili sul fondo ex art. 67 comma 5 del nuovo CCNL, ed in particolare in relazione alla sua lettera b) se ed in quanto concretamente applicabile all'Azienda;
- acquisire informazioni presso l'Amministrazione Regionale in ordine alla facoltà di cui all'art. 67 comma 8 del CCNL 21 maggio 2018, che testualmente dispone: *"Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4"*;
- dare mandato alla delegazione di parte pubblica di voler ottemperare con urgenza al disposto di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei Contratti pubblici" secondo cui ***"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi***

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

**ordinamenti**, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”;

2. Di esprimere indirizzo al Direttore affinché orienti l'attività negoziale secondo le direttive di cui sopra che sono ritenute efficaci, *mutatis mutandis*, anche in relazione al percorso di confronto da condurre con riferimento alla Dirigenza aziendale, soprattutto con riferimento al processo di riorganizzazione, destinato a ulteriormente consolidarsi per effetto dell'avvenuta definitiva approvazione del nuovo Regolamento Organizzativo, nonché in relazione alla prevista evoluzione della dotazione organica assegnata al personale della dirigenza aziendale, avuto riguardo al processo di avvicendamento che si verificherà nel corso del 2019, sia per cessazione di una posizione dirigenziale, quanto per il previsto reclutamento di altra posizione dirigenziale, su cui è attualmente *in itinere* il percorso finalizzato all'assunzione.
3. Di riservarsi di formulare ulteriori direttive di contrattazione laddove il graduale conseguimento delle misure di pianificazione delle risorse umane per il triennio 2019/2021 – così come deliberate con deliberazione n. 12/19 del 29 marzo 2019 – rendano necessario operare in tale direzione e, in relazione al CCDI per il personale di categoria, considerata la novella introdotta dall'art. 8 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018, intervenire in via sussidiaria ed eventuale con cadenza annuale, in rodine ai criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo.
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

IL SEGRETARIO  
Francesco Piarulli

Firmato digitalmente\*

IL PRESIDENTE  
Marco Moretti

Firmato digitalmente\*

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.